

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "CUPRA DRIVE CLUB"

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Agosto, i Signori:

- **Massimo Vittorio** nato a Padova (PD) il 02.04.1976 e residente a Trecastagni (CT) in via della Costituzione, 76 C.F. VTTMSM76D02G224G;

- **Lucia Maria Pappalardo** nata a Catania (CT) il 13.11.1975 e residente a Trecastagni (CT) in via della Costituzione, 76 C.F. PPPLMR75S53C351X;

- **Mattia Giovanni Lombardo** nato a Catania (CT) il 15.05.1991 e residente a Aci S. Antonio (CT) in via Empedocle di Agrigento 7 C.F. LMBMTG91E15C351D

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'Associazione Ricreativa Culturale denominata "CUPRA DRIVE CLUB".

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Via della Costituzione 76 in Trecastagni (CT). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo.

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) il Tesoriere

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le quote di iscrizione, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 6) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente **Massimo Vittorio**, Vicepresidente **Mattia Giovanni Lombardo**, Segretaria **Lucia Maria Pappalardo**, i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 7) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in Trecastagni (CT) il 28/08/2023.

Presidente:

Vice Presidente:

Segretario:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "CUPRA DRIVE CLUB"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione culturale denominata "CUPRA DRIVE CLUB".

Art. 2 – SEDE e DURATA

L'associazione ha sede attualmente in **Trecastagni, Via della Costituzione 76**, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura automobilistica e il turismo automobilistico, con particolare attenzione alle vetture del marchio CUPRA. Nello specifico, per il raggiungimento degli scopi suindicati, l'associazione si propone di svolgere attività anche di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- organizzazione di attività culturali e ricreative legate all'automobilismo volte a promuovere e incoraggiare la conoscenza del brand CUPRA, delle sue auto e il loro uso a scopo turistico;
- sviluppare e promuovere la cultura dell'automobilismo attraverso l'organizzazione di gite socio-culturali, sagre, esposizioni, sfilate, manifestazioni, raduni, convegni, mostre-scambio di veicoli, parti di ricambio e accessori;
- promuovere un'idea di turismo automobilistico sempre rispettoso del territorio e volto ad una maggiore conoscenza di realtà culturali locali, siano esse storico-artistiche, gastronomiche, artigianali;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza;
- organizzare e gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- pubblicare materiale video-fotografico su riviste e/o siti web con finalità divulgativa o per mercatino di compravendita.

L'Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'Associazione potrà creare un registro delle associazioni che vorranno aderire previo versamento di quota di adesione una tantum e di quota sociale annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, al fine di creare una rete di associazioni legate dalle suddette attività. Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dei soci fondatori;
- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci sostenitori, ordinari, onorari;
- contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere, ed eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci ordinari e sostenitori. I soci devono provvedere entro il 31 Dicembre di ogni anno al rinnovo dell'iscrizione per lo stesso anno solare, versando la quota associativa. L'adesione all'Associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto all'eventuale versamento originario, fatte salve le contribuzioni integrative previste per la partecipazione ad eventi specifici. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.

Art. 5 – SOCI

Possono essere soci dell'associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla

domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell'ammissione. I soci non fondatori possono essere ordinari, se si limitano a versare annualmente la quota stabilita dall'Assemblea, o sostenitori se volontariamente desiderano versare una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari e comunque non inferiore a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea ed ha diritto ad un voto all'interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche sociali. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta con preavviso di almeno tre mesi. L'associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell'associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'ente e/o che non adempia agli obblighi di versamento della quota, potrà essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all'associato in forma scritta. I soci recedenti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, che non sono tenuti al versamento di quote sociali, benché possano elargire donazioni in favore dell'Associazione.

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo al termine del loro mandato;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'Assemblea è convocata in presenza o in modalità telematica dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun associato e tramite avviso sul sito dell'Associazione, con la data fissata per l'Assemblea di prima e seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta e ogni socio può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatti salvi i casi in cui lo Statuto preveda maggioranze qualificate. Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, e l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 membri e un massimo di 7 membri, eletti dall'assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente

tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante comunicazione, indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dai membri componenti il Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Possono essere previsti rimborsi spese e compensi solo se inerenti ad attività strettamente legate alle finalità dell'Associazione o legate alla sua rappresentanza.

Art. 10 – IL SEGRETARIO

Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell'associazione.

Art. 11 – IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.

Art. 12 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell'Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 13 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispose il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 14 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.